



**coopservice**

COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.  
C.F., P. IVA ed Iscr. al Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 00310180351  
Via Rochdale n. 5 – Reggio Emilia (RE) – 42122  
tel: 0522/94011 – fax : 0522/940128  
e-mail: info@coopservice.it

### **CONTRATTO DI DEPOSITO PROT. 4100/23**

**Coopservice Soc. Coop. P. A.** con sede legale in Reggio Emilia Via Rochdale n.5, e filiale Logistica in Cavriago (RE) Via L. Lama n° 15/17, P. IVA 00310180351; in persona del suo Legale Rappresentante Pro-tempore/Procuratore Speciale Russo Alessandro, di seguito denominata anche “Depositario”;

E

**Comune Di Reggio Emilia-Istituzione Scuola E Nidi Dell’infanzia**, con sede legale in Reggio Emilia (RE), Piazza Prampolini n.1, P.IVA 00145920351; Utenza telefonica: 0522 456403; in persona del suo Legale Rappresentante Pro-Tempore/ Procuratore Speciale, di seguito denominata anche “Depositante”

Di seguito anche denominate le “Parti” o, singolarmente, la “Parte”,

#### **PREMESSO**

- che il Depositante necessita di spazi custoditi per ricoverare temporaneamente i propri beni;
- che il Depositario è impresa specializzata nel settore delle attività di deposito e custodia di beni mobili altrui ed opera secondo Sistema di Qualità aziendale certificato in conformità delle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001, SA8000, UNI ISO 37001;
- che il Depositario dispone di locali idonei allo scopo;
- che il Depositante garantisce che i beni da depositare non sono provenienti da reato e che gli appartengono;
- che il Depositante riferisce che i beni da depositare non sono produttivi di frutti naturali e/o civili.

#### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 Luogo di deposito**

- 1.1 I beni sono depositati presso l’unità locale sita in *Cavriago (RE) – Zona Industriale Corte Tegge, Via Luciano Lama n. 15/17*;
- 1.2 il Depositario determina a sua discrezione la posizione in cui collocare i beni all’interno del magazzino;
- 1.3 il Depositario ha la facoltà di modificare la posizione dei beni depositati all’interno del magazzino e, previa comunicazione al Depositante di luogo e data del trasferimento, anche di trasferirla presso altro magazzino nella propria disponibilità. In mancanza di giustificato diniego al trasferimento formalizzato per iscritto dal Depositante decorsi 5 (cinque) giorni dal recapito dell’informativa di cui sopra, Coopservice sarà legittimata al trasferimento senza ulteriori oneri a proprio carico. Tale procedura non trova applicazione per trasferimenti resisi necessari per salvaguardare l’integrità dei beni da eventi che ne possano provocare il perimento o il deterioramento;

- 1.4 il Depositario ha informato il Depositante, il quale accetta, che i locali adibiti a magazzino: (I) non sono provvisti d'impianto di riscaldamento/condizionamento e pertanto sono soggetti a variazioni termiche stagionali; (II) sono provvisti di idonei spazi all'uopo predisposti in regola con le norme sulla prevenzione incendi; (III) sono dotati d'impianto antintrusione collegato con la centrale operativa; (IV) sono coperti da polizza assicurativa furto e incendio;
- 1.5 il Depositante può prendere visione e controllare i beni depositati in qualsiasi momento dalle ore 8.30 alle ore 18.00 di ogni giorno feriale, con un preavviso di 48 (quarantotto) ore.

## **Art. 2 Durata del deposito.**

- 2.1 Come da offerta del 10/05/2023, il contratto è così suddiviso:
  - FASE 1: Trasloco e sgombero dei locali della Scuola per consentire i lavori di consolidamento strutturale e trasporto dei beni c/o ns. deposito sito in Cavriago (RE)-Zona industriale Corte Tegge, Via Luciano Lama n.15/17;
  - Deposito dei beni presso il nostro magazzino fino a completamente dei lavori di ripristino locali della Scuola;
  - FASE 2: Trasloco dei beni dal ns. deposito ai locali della scuola a seguito di completamento dei lavori.
- 2.2 Il deposito decorre dal giorno della consegna dei beni che avrà luogo in data 07/07/2023 e terminerà il 31/12/2024;
- 2.3 il Depositario mette i beni a disposizione del Depositante il giorno originariamente pattuito per la riconsegna;
- 2.4 il Depositante ha la facoltà di richiedere al Depositario, che è libero di accettare o rifiutare tale proposta, la proroga del termine di scadenza in precedenza concordato. Tale richiesta dovrà essere formulata con un preavviso di 15 (quindici) giorni con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A/r o a mezzo pec ai recapiti precisati all'art. 13;
- 2.5 il Depositante, senza che ciò valga quale recesso unilaterale dal rapporto (Art. 3), può chiedere la riconsegna parziale dei beni in deposito, formulando la necessaria richiesta a mezzo raccomandata A/r o a mezzo pec, con un preavviso di 8 (otto) giorni rispetto alla data in cui si desidera avvenga la riconsegna parziale.

## **Art. 3 Diritto di recesso del Depositante**

- 3.1 Il Depositante ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto e, consequenzialmente, richiedere la restituzione dei beni depositati;
- 3.2 l'esercizio del diritto di recesso da parte del Depositante è subordinato al previo pagamento, a titolo di corrispettivo (Art. 1373 c.c.), del residuo del prezzo pattuito per il deposito (art. 1373 c.c.);
- 3.3 il Depositante che intende recedere dal contratto ha l'onere di formulare tale richiesta con un preavviso di 8 (otto) giorni con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A/r o a mezzo pec ai recapiti precisati all'art. 13.

#### **Art. 4 Deposito Cauzionale**

- 4.1 Al momento della sottoscrizione del presente contratto, il Depositante è tenuto a versare, a titolo di deposito cauzionale, un importo pari a 3 (tre) canoni mensili;
- 4.2 in ipotesi d'inadempimento del Depositante, il Depositario è legittimato sin da ora a trattenere l'importo del deposito con espressa facoltà, nell'ordine, di compensarlo in tutto o in parte con la morosità eventualmente accumulata, ovvero di imputarlo in tutto o in parte alla multa penitenziale di cui all'art. 3.2, ovvero, laddove il Depositario decida di invocare la clausola risolutiva espressa, di trattenere l'importo del deposito cauzionale imputandolo a titolo di acconto sul danno da corrispettivi non versati e/o sul diritto alla riscossione della penale (Art. 8), ovvero alle spese necessarie per l'espletamento della stima di cui all'Art. 9;
- 4.3 nella normale ipotesi infine di regolare ed integrale adempimento da parte del Depositante delle obbligazioni contrattuali, con particolare riguardo sia all'obbligazione di pagare il corrispettivo sia di curare il puntuale ritiro dei beni al termine del contratto, il deposito cauzionale verrà restituito infruttifero al Depositante entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla riconsegna dei beni mediante bonifico sulle coordinate bancarie che quest'ultimo avrà cura di comunicare al momento del ritiro dei beni, con la precisazione che fintanto non vengano comunicate le coordinate IBAN il Depositario non può essere considerato in mora.

#### **Art. 5 Corrispettivo**

- 5.1 Il presente contratto di deposito, in deroga alla presunzione legale di gratuità, ha carattere oneroso (Art. 1767 c.c.);
- 5.2 il Depositario ha diritto a percepire:
  - a titolo di corrispettivo per le prestazioni relative alla FASE 1 e alla FASE 2, (comprendenti anche la fornitura scatole-ferramenta per rimontaggi fissaggi arredi) il complessivo importo di €14.150,00;
  - a titolo di corrispettivo per le prestazioni di custodia l'importo mensile di €600,00, oltre IVA di legge;
- 5.3 il corrispettivo pattuito verrà aggiornato alla fine di ogni anno solare sulla base del 100% dell'indice Istat relativo all'anno appena trascorso;
- 5.4 fatte salve le eventuali diverse modalità pattuite dalle Parti, il pagamento del canone mensile dovrà avvenire con modalità Bonifico Bancario 30gg d.f.f.m..

#### **Art. 6 Clausola risolutiva espressa**

- 6.1 Qualora il Depositante non provveda al pagamento di almeno n. 3 (tre) mensilità anche non consecutive, inadempimento da ritenersi grave (Art. 1455 c.c.), il Depositario potrà risolvere di diritto il presente contratto (Art. 1456 c.c.);
- 6.2 sulle mensilità insolute il Depositante sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora nella misura massima consentita dalla legge a far data dalla scadenza di ciascuna mensilità fino alla data di effettivo pagamento a saldo;

- 6.3 costituisce altresì causa di risoluzione ex art. 1456 c.c. la violazione da parte del Depositante degli impegni di cui al successivo art. 13.

#### **Art. 7 Riconsegna dei beni**

- 7.1 Allo scadere naturale del presente contratto, ovvero, in caso di recesso anticipato o di risoluzione, il Depositante dovrà provvedere al ritiro dei beni depositati entro 7 (sette) giorni dalla scadenza e/o dalla ricezione della comunicazione di recesso;
- 7.2 decorsi 15 (quindici) giorni dalla cessazione del contratto (scadenza, recesso o risoluzione), il Depositario, fermo restando il diritto di ritenzione a lui spettante sino alla integrale soddisfazione dell'intero credito comprensivo delle penali (Art. 2756 c.c.), provvederà a intimare al Depositante il pagamento e il ritiro dei beni, mediante raccomandata A/r. o pec all'indirizzo indicato dal Depositante;
- 7.3 qualora il Depositante non ottemperi al pagamento e al ritiro dei beni entro il termine stabilito dal Depositario (in ogni caso non inferiore a 15 giorni) decorrente dalla ricezione dell'intimazione, quest'ultimo, ove non ritenga di provvedere allo smaltimento dei beni o all'attivazione del Patto marciano (Art. 9) e, comunque, previa rituale intimazione a mezzo Ufficiale Giudiziario, potrà procedere alla vendita all'incanto dei beni depositati (Art. 2797 c.c.);
- 7.4 i costi e le spese della procedura di stima e vendita e così anche quelli di un eventuale smaltimento sono a carico esclusivo del Depositante che le ha provocate; il Depositario potrà agire nei confronti del Depositante per il recupero integrale delle spese all'uopo sostenute.

#### **Art. 8 Clausola penale**

Qualora il Depositante alla cessazione del contratto non provveda al tempestivo ritiro dei beni (*v. supra* Art. 7), ossia entro 15 (quindici) giorni dalla cessazione del presente contratto, questi sarà tenuto a corrispondere per ogni giorno di ritardo e sino all'effettivo asporto (con piena liberazione degli spazi e riconsegna al Depositario) una penale giornaliera convenuta in misura pari al doppio del corrispettivo mensile diviso per 30 (trenta), fermo il diritto del Depositante di esigere il risarcimento del danno ulteriore (Art. 1382 c.c.).

#### **Art. 9 Patto Marciano**

Le Parti convengono che a fronte dell'intervenuta cessazione del rapporto contrattuale (scadenza, recesso, risoluzione), qualora il Depositante risulti inadempiente al pagamento di uno o più canoni e non provveda né al saldo, né al ritiro della merce, il Depositario – al fine di veder garantite e quantomeno parzialmente soddisfatte le proprie ragioni di credito – è sin da ora autorizzato dal Depositante, previa intimazione all'indirizzo indicato nel contratto (*v. supra* Art. 7), (I) a procedere a far eseguire una stima dei beni da parte di un esperto stimatore iscritto al Ruolo tenuto presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia e, in seguito, (II) ad acquisirli in proprietà al valore di stima con l'obbligo di corrispondere al Depositante la differenza tra il predetto valore e le somme a lui dovute dal medesimo a titolo di canoni scaduti, interessi, di penale e di ogni altra voce di spesa che ai sensi del presente contratto sia stata provocata e debba ricadere sul Depositante (art. 7.4).

#### **Art. 10 Responsabilità del Depositario**

- 10.1 Il Depositario non risponde per i danni cagionati da vizio proprio dei beni, palese od occulto;
- 10.2 il Depositario risponde per la perdita della detenzione o, comunque, per qualsiasi danno subito dai beni solamente se gli eventi siano cagionati da un suo comportamento doloso o gravemente colposo.

#### **Art. 11 Foro esclusivo**

Le parti convengono che il Foro di Reggio Emilia è competente in via esclusiva a conoscere e decidere qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto;

#### **Art. 12 Determinazione per relazione dell'oggetto del contratto**

- 12.1 All'atto della consegna dei beni è fatto obbligo al Depositante, attraverso la compilazione della tabella messa a sua disposizione quale "Allegato A" al presente contratto, di elencare i beni che vengono depositati, il loro stato conservativo, l'indicazione di massima del valore e l'eventuale contenuto non visibile e inaccessibile al Depositario;
- 12.2 L'"Allegato A" costituisce parte integrante del presente contratto, la sua compilazione rappresenta adempimento essenziale al fine di determinarne l'oggetto. L'omessa compilazione da parte del Depositante, sarà da interpretarsi quale autorizzazione conferita al Depositario di provvedere, in qualsiasi momento, all'esecuzione di un inventario dei beni depositati, ciò al fine di determinare in via successiva, mediante la stesura di apposita elencazione, l'oggetto del presente contratto.

#### **Art. 13 D. Lgs. n. 231/01**

Il Depositante dichiara di aver preso visione del Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 08 giugno 2001 n. 231 e ss. mm. e ii. e del Codice Etico, delle Linee Guida Anticorruzione e delle Linee Guida Antitrust elaborati da Coopservice e di conoscerne il contenuto, documenti visionabili sul sito [www.coopservice.it](http://www.coopservice.it) (copia dei quali potrà essere richiesta al Depositario); il Depositante dichiara sin d'ora che si atterrà, per quanto di sua competenza, a quanto prescritto dai suddetti documenti nonché al rispetto delle norme e dei principi stabiliti dal D. Lgs. n. 231/2001 e dalle normative anticorruzione ed antitrust, fermo in difetto il diritto alla risoluzione del presente contratto da parte del Depositario ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile nonché il risarcimento del danno e qualsivoglia azione a tutela del proprio buon diritto.

#### **Art. 14 Privacy**

Il Depositante dichiara di aver ricevuto dal Depositario l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in relazione al trattamento dei dati personali di cui il Depositario è venuto o verrà a conoscenza al fine di perfezionare, concludere ed adempiere al presente contratto, oltre che per finalità di tutela legale. Depositante (se persona giuridica) e Depositario dichiarano altresì che ogni trattamento di dati personali in conseguenza del presente contratto avverrà nel rispetto dei principi fissati dall'art. 5 del GDPR.

## Art. 15 Comunicazioni

15.1 Il Depositante s'impegna a comunicare tempestivamente al Depositario ogni eventuale variazione del proprio indirizzo di residenza, pena la rinuncia implicita a ricevere le intimazioni o avvisi di cui ai sensi del presente contratto risulti onerato il Depositario, il quale viene espressamente esonerato dal Depositante dall'effettuare ricerche anagrafiche o indagini per sopperire all'inadempimento del dovere di aggiornamento dei recapiti;

15.2 ogni comunicazione relativa al presente contratto dovrà avvenire per iscritto a mezzo raccomandata A/r o PEC ai seguenti recapiti, presso i quali le Parti dichiarano la propria reperibilità:

per il Depositante:

- Indirizzo di residenza/domicilio/Sede Legale: Reggio Emilia (RE), Piazza Prampolini n.1;
- Indirizzo e-mail/PEC: [giovanna.nastri@comune.re.it](mailto:giovanna.nastri@comune.re.it);

per il Depositario:

- Coopservice Soc. Coop. P.A., Via Rochdale n. 5, Reggio Emilia (RE), (42122);
- Indirizzo e-mail: [centrooperativo@coopservice.it](mailto:centrooperativo@coopservice.it) (per questioni di carattere operativo)

Letto approvato e sottoscritto dalle parti.

Cavriago (RE), li 19/10/2023

**p. Coopservice Soc. Coop. p. A.**

**Depositante**

---

---

*Ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 1341 comma II c.c. e Art. 34 del D. Lgs. n. 206/2005, il Depositante dichiara (I) di avere preso attenta visione delle seguenti clausole, (II) che esse sono state fatte oggetto di una specifica trattativa e, quindi, (III) dichiara altresì di approvare specificatamente: (gli) Artt. 3.2 e 3.3 (Diritto di recesso del Depositante); Artt. 4.1 e 4.2 (Deposito Cauzionale); Artt. 6.1 e 6.2 (Clausola risolutiva espressa); Artt. 7.2 e 7.3 (Riconsegna dei beni); Art. 8.1 (Clausola penale); Art. 9.1 (Patto Marciano); Art. 10.1 (Responsabilità del Depositario); Art. 11.1 (Foro Esclusivo); Artt. 12.1 e 12.2 (Condizione essenziale).*

**Depositante**

---